numero | Bellinzona | 4571 | sb | 17 | 16 settembre 2009

Repubblica e Cantone Ticino

# Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf Berna

Avamprogetto concernente la revisione totale dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull' accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) e avamprogetto concernente l'ordinanza sull'adozione (OAdoz) Risposta alla procedura di consultazione

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione inerente l'oggetto citato e le trasmettiamo di seguito il nostro parere.

Preliminarmente ci vediamo costretti a segnalare importanti lacune e errori di traduzione dal testo originale in tedesco all'italiano. Prima dell'approvazione definitiva delle ordinanze il testo in italiano dovrà pertanto essere rivisto (nel commento agli articoli indichiamo qualche evidente esempio).

Da subito proponiamo che l'espressione "assistenza di minori" venga sistematicamente sostituita dalla più consona espressione "accoglienza di minorenni".

# Osservazioni di carattere generale:

Ribadiamo innanzitutto il preavviso favorevole alla revisione totale dell'OAMin, già espresso nel 2006 in occasione di una preconsultazione dei Cantoni.

Nel merito salutiamo positivamente la decisione di scindere in due specifiche ordinanze il tema dell'affidamento dei minorenni da quello dell'adozione. In effetti tale suddivisione permette una migliore unità di materia e di procedure le quali, pur concernendo entrambe i minorenni, sono sostanzialmente diverse e distinte.

Condividiamo altresì gli obiettivi di fondo che accompagnano la revisione, vale a dire l'aumento del grado di professionalizzazione nel settore sottoposto a disciplinamento e l'aumento della qualità dell'accoglienza di minorenni da parte di terzi. Ciononostante occorre tenere presente altri fattori determinanti nella crescita dei minorenni. Ci riferiamo in primo luogo alle responsabilità dei genitori che non



devono essere delegate né allo Stato né a terzi che accolgono minorenni, ma ci riferiamo anche alle forme di solidarietà e partecipazione della cosiddetta "società civile" che rappresentano importanti risorse di sostegno al ruolo genitoriale. In tal senso occorre vigilare affinché le norme adottate non siano eccessive, in particolare per quanto concerne l'accoglienza diurna.

La proposta di istituire un'unica autorità centrale cantonale è condivisa, ma siamo consapevoli che il carico di responsabilità e compiti è destinato ad aumentare notevolmente.

In tal senso lo scrivente Consiglio esprime grande preoccupazione per le ripercussioni che la nuova ordinanza avrebbe sulle finanze e sul personale del Cantone.

Per lo svolgimento dei compiti di verifica, autorizzazione, formazione, vigilanza, e formazione complessivamente si prevede l'aumento di almeno 6/8 unità di lavoro, distribuite fra le attuali tre unità amministrative già preposte all'applicazione dell'OAMin.

Ulteriori costi a carico del Cantone, concernono la formazione, resa obbligatoria dal progetto di revisione, e l'aumento dei contributi agli enti partner nell'applicazione dei nuovi dispositivi.

Complessivamente l'onere supplementare a carico del Cantone può essere stimato in un intervallo fra Fr. 600.000.- e Fr. 800.000.-.

Con la proposta di modifica indicata all'art. 1 cpv. 1 lett. b, l'onere finanziario si ridurrebbe di almeno 1/3.

# Osservazioni puntuali relative ai singoli articoli delle due ordinanze

# ORDINANZA SULL'ASSISTENZA EXTRAFAMILIARE DI MINORI (Ordinanza sull'assistenza di minori, OAssM)

Proposta di modifica:

ORDINANZA SULL'ACCOGLIENZA EXTRAFAMILIARE DI MINORENNI (Ordinanza sull'accoglienza di minorenni, OAM)

#### Osservazioni:

La proposta di modifica dei termini "assistenza" in "accoglienza" e "minori" in "minorenni" è da intendersi per tutti gli articoli contenuti nell'ordinanza.

# ad art. 1 cpv.1 lett. b.

Si propone di estendere la possibilità di autorizzare organizzazioni preposte al collocamento diurno, introducendo la seguente modifica

"b. al collocamento di minorenni <u>presso genitori diurni</u> e genitori affidatari da parte di organizzazioni preposte al collocamento".

Questa proposta di modifica riveste un'importanza centrale, in quanto se si ritiene che un compito di coordinamento e gestione dei collocamenti in famiglie affidatarie possa essere delegato ad un'organizzazione esterna, a maggior ragione, si dovrebbe prevedere tale opportunità anche nell'ambito dei collocamenti presso genitori diurni. Tale è del resto la pratica in vigore nel Cantone Ticino.



#### ad art. 2

#### lett. a.

Si propone di togliere dalla definizione di "assistenza" i programmi di scambio e i soggiorni alla pari, trattandosi di pratiche non assimilabili all'accoglienza di minorenni.

#### lett. b.

Si propone di elevare ad almeno 30 ore a settimana e a minore il limite a partire dal quale un genitore diurno deve essere autorizzato.

# lett. c.

Parimenti a quanto indicato alla lettera b. si propone l'introduzione del limite delle 30 ore settimanali, limitatamente all'accoglienza di minorenni al di sotto dei 15 anni.

#### lett. f.

Coerentemente con quanto indicato all'art.1, si propone si inserire l'estensione alle organizzazioni che si occupano dei genitori diurni.

# ad art. 8 cpv.1.

# lett. b.

Si propone di abrogare l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione i nonni, nell'interesse del bene del minorenne e sulla base dell'esperienza dei servizi preposti.

Si ritiene inoltre opportuno ripristinare nell'elenco delle esenzioni le colonie e i campi di vacanza residenziali, lasciando la facoltà ai Cantoni di disciplinare questo settore.

## ad art. 10 cpv. 3

Richiamata la proposta formulata all'art. 1, si propone di aggiungere il concetto "genitori diurni".

#### ad art. 13 cpv. 2

In questo capoverso viene inserito erroneamente (rispetto alla proposta) il concetto di "genitori diurni". Coerentemente con quanto suggerito precedentemente, si propone comunque il mantenimento delle due possibilità, ovvero "genitori affidatari" e "genitori diurni".

# ad art. 15 cpv. 1

La limitazione del numero di minorenni proposta è troppo restrittiva e non è fondata su argomenti educativi pedagogici. Si propone di stralciare il riferimento ai figli propri e di considerare questo aspetto come indicatore nel processo di autorizzazione (e non come requisito/condizione).

#### ad art. 16 cpv. 1 lett. c

È necessario precisare meglio i rischi di responsabilità civile che occorre assicurare, rispettivamente chi deve assumersi gli oneri finanziari.



#### ad art. 18 lett. b.

Si segnala un problema di traduzione. La formulazione corretta è "le condizioni affinché i genitori diurni....".

# ad art. 19 cpv 1

#### lett b.

Si propone un'aggiunta nel paragrafo ".....formazione specialistica necessaria o di una comprovata esperienza professionale specifica e adeguate capacità pedagogiche..."

#### lett c.

Si segnala un problema di traduzione; il termine "preavviso" deve essere sostituito da "disdetta". Questo concetto stride comunque con i contenuti del paragrafo. Si propone il suo inserimento all'art. 34 che regola gli aspetti contrattuali dell'affidamento.

#### ad art. 20 lett. a.

Si propone di togliere quanto indicato nelle parentesi (estratto del registro commerciale) in quanto di competenza dei Cantoni.

#### ad art, 22 cpv 1

Si rinvia al commento relativo all'art. 15.

#### ad art. 23

#### lett a.

Specificare meglio in che cosa consiste il bene dei minorenni da accogliere, per uniformare i criteri di valutazione cantonali.

#### lett e.

Si propone lo stralcio per le ragioni esposte al commento relativo all'art. 15 e in quanto implicitamente già compreso nei contenuti della lett. c del medesimo articolo.

# ad art. 25 lett b. e d.

Si segnala un problema di traduzione. Sostituire il termine "misura" con "le condizioni affinché..."

# ad art. 26

#### lett. e.

Si segnala un problema di traduzione. Si propone si sostituire quanto scritto con " prevede delle disposizioni per le urgenze sanitarie".

#### lett. g.

si segnala un problema di traduzione. Il termine "preavviso" deve essere sostituito con "disdetta". Questo concetto stride comunque con i contenuti del paragrafo. Si propone pertanto il suo inserimento all'art. 34 che regola il rapporto civilistico e contrattuale tra rappresentante legale del collocato e istituto.

## ad art. 27cpv 1 lett. a

Si propone la sostituzione del testo indicato con "a. hanno conseguito una formazione in ambito pedagogico, sociale o equivalente".



# cpv. 2

Si propone l'abrogazione in quanto deve costituire elemento di selezione dei candidati e di perfezionamento professionale e non requisito/condizione.

#### cpv 4

Si segnala un ulteriore esempio di traduzione lacunosa.

# Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento (art. 30 – 33)

Conformemente alla proposta di estendere la possibilità di autorizzare anche organizzazioni preposte al collocamento diurno, gli articoli di questa sezione devono essere adeguati. In alternativa si può ipotizzare un'apposita sezione.

#### ad art. 34.

Considerato che il contratto fissa molti aspetti operativi, questo va generalizzato e non limitato alle situazioni dove l'assistenza è fornita dietro compenso.

# cpv. 2 lett. c

traduzione lacunosa: sostituire "i diritti di visita" con "diritto alle relazione personali" conformemente ala formulazione del CCS.

# ad art 39. cpv. 1.

L'obbligo di frequenza di corsi (cosa si può considerare corso?) ogni anno risulta essere eccessivo.

# Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento (art. 44 – 53)

In generale i contenuti degli articoli di questa sezione stridono con le competenze cantonali, pongono un problema di conflitto di competenze fra chi rilascia l'autorizzazione e chi è preposto alla vigilanza e impongono un doppio esercizio procedurale.

# ad art. 73. cpv 1. lett d.

Si propone di sostituire il termine " la fissazione" con "le raccomandazioni", in quanto, anche in caso di affidamento a terzi, persiste l'obbligo dei genitori di provvedere in primis al mantenimento dei figli.

#### ad art. 76.

Si propone di concedere un termine di 2 anni per la validità delle autorizzazioni previgenti.

# ORDINANZA SULL'ADOZIONE (OAdoz)

Il Consiglio di Stato sottoscrive la decisione di unire in una sola, le tre attuali ordinanze federali relative all'adozione.

Nel merito degli articoli, si formulano le seguenti osservazioni

# ad art. 2 cpv. 2

Si ritiene molto importante, se non addirittura essenziale, che l'UFG possa fungere da coordinatore e da punto di riferimento per le autorità centrali cantonali, emanando istruzioni per la protezione dei minori e per impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazioni: sia in Svizzera sia nei vari Paesi d'origine, che da parte di servizi di collocamento (intermediari).

#### ad art. 5

Si concorda con il cambio di terminologia, prevedendo una verifica delle condizioni relative all'idoneità ad adottare.

# ad art. 5 cpv. 3

Ci si rallegra della prescrizione di una verifica più dettagliata ed approfondita dei candidati in caso di volontà ad adottare bambini dai 4 anni e se vi è una grande differenza di età al momento della richiesta (superiore ai 45 anni).

# ad art. 5 cpv. 5

Si concorda pienamente con la volontà di concedere alle autorità centrali cantonali maggiori mezzi per prescrivere ai futuri genitori adottivi corsì preparatori adeguati sulla materia. Il termine italiano "prescrivere" può tuttavia essere soggetto ad interpretazioni. Sarebbe pertanto meglio inserire il termine "obbligare".

#### ad art. 6

Il titolo dell'art. 6 "certificazione di idoneità" deve essere sostituito da "certificato di idoneità", a nostro parere maggiormente comprensibile e semplice.

#### ad art. 6 cpv. 2

Si concorda con l'idea di prevedere un periodo massimo di validità del certificato di idoneità, per rendere sempre vivo ed attuale l'interesse dei candidati e la verifica dei loro presupposti. Tuttavia si ritiene pochi tre anni, perché in certi Paesi d'origine la procedura è molto lunga e comporta una grande attesa. Si deve pertanto prevedere la possibilità di un rinnovo per due anni, sino ad un massimo di cinque anni in totale.

Si esprime invece qualche perplessità in merito alla necessità di specificare nel certificato il sesso del minore da accogliere. Questa deve restare unicamente una possibilità. Dei candidati possono infatti essere aperti ad adottare indifferentemente un maschio o una femmina, a dipendenza anche delle effettive proposte del Paese d'origine.



# ad art. 7 cpv. 1

Si ritiene maggiormente comprensibile specificare il termine "autorizzazione all'accoglimento di un minore in vista di adozione".

È opportuno inserire come documento da presentare anche la sottoscrizione dell'obbligo di mantenimento di cui all'art. 20 LF-CAA.

# ad art. 10 cpv. 4

È auspicabile prevedere anche un'informazione al curatore e non solo al tutore.

## Sezione 3

Al posto della denominazione italiana "collocamento in vista d'adozione" si propone, perché maggiormente opportuno e comprensibile, l'indicazione "attività d'intermediario in vista d'adozione".

# ad art. 12

Al posto del termine italiano "attività di collocamento" si propone il termine "attività d'intermediario".

#### ad art, 13

Al posto di "servizio di collocamento in vista d'adozione" si propone di adottare il termine "intermediario in vista d'adozione".

# ad art. 15

Si suggerisce di inserire la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione.

#### ad art. 19

Sarebbe auspicabile prevedere un importo massimo per l'adeguato compenso.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G Gendotti

Il Cancelliere:

6. Gianella

Copia: Deputazione ticinese alle Camere federali

Roberto Sandrinelli, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie -

Residenza



